

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STAGNO d'ALCONTRES, MARTINO, MISURACA, MASSIDDA, BIONDI, SCARPA BONAZZA BUORA, CONTENTO, PALUMBO, FLORESTA, CUCCU, POSSA, VALDUCCI, VINCENZO BIANCHI, BERRUTI, CRIMI, BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, ACIERNO, CASCIO, GARRA, AMATO, GAZZARA, LEONE, RADICE, D'ALIA, NUCCIO CARRARA, PAGANO, D'IPPOLITO, DEODATO, DEL BARONE, GIANNATTASIO, LIOTTA, GASTALDI, DIVELLA, ALEFFI, BERGAMO, FILOCAMO, CONTE, FRATTA PASINI, DI COMITE, COLLAVINI, BERTUCCI**

Norme per la razionalizzazione del settore delle case da gioco

*Presentata il 28 novembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge recante norme per la razionalizzazione del settore delle case da gioco disciplina in via generale l'istituzione e la gestione delle case da gioco in Italia. Dalla proposta di legge traspare un disegno organico nel quale sono precisati i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali, nonché i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, come peraltro autorevolmente richiesto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 152 del 1985. Da

questo disegno, finalizzato principalmente alla riduzione dei fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino ed alla competitività del comparto turistico italiano, considerato a tale proposito l'elevatissimo numero di case da gioco ai confini nazionali, emergono delle significative linee di autonomia tracciate, più che dai controlli, dal sistema di redistribuzione dei proventi. Una disciplina organica, inoltre, riduce in modo consistente gli spazi di ambiguità aperti nell'ordinamento dall'esistenza di alcune

case da gioco sul territorio nazionale che assegnano a taluni comuni e regioni una posizione di privilegio esclusiva e non giustificata dai richiami alla loro vocazione turistica ed alle loro esigenze finanziarie. Viene pertanto proposta l'istituzione di una casa da gioco in ciascuna regione d'Italia.

Un'articolata e severa fase istitutiva della casa da gioco costituisce le solide fondamenta dei tre pilastri sui quali poggia la presente proposta di legge. Il primo è relativo alla gestione della casa da gioco: per tenere od agevolare i giochi d'azzardo vengono richiamate e significativamente irrigidite le norme comunitarie in materia di appalti di pubblici servizi e determinati i requisiti dei soggetti ai quali è affidata la gestione delle case da gioco. Con il secondo pilastro viene definito un sistema coerente di redistribuzione dei proventi su un modello di autonomia ed insieme di flessibilità, nonostante la destinazione degli utili erariali sia vincolata al recupero ed alla conservazione dei beni culturali, alla ricerca applicata, al rilancio del turismo

culturale ed ambientale. Il terzo pilastro cerca la solidità dei controlli mediante l'istituzione di un nucleo speciale di polizia dei giochi, dotato di poteri ispettivi e di esercizio dell'azione penale, che può accertare la regolarità dei giochi e dei flussi di denaro in entrata ed in uscita. Norme valutarie, inoltre, sono previste per impedire fenomeni di usura e riciclaggio, mentre stretti limiti di età sono finalizzati ad accrescere la consapevolezza nella scelta di giocare d'azzardo.

È necessario, dunque, regolare una materia dai delicati profili penali, che è rimasta esclusa per le difficoltà di una sua stabile formalizzazione anche dai più recenti progetti di revisione del codice penale. È necessario mettersi all'opera per dare un esempio di autonomia regionale. È necessario provvedere per restituire una dimensione di libertà ad un fenomeno il cui grossolano contenimento ha lasciato proliferare « un'erba cattiva », che tanto dolorosamente, spesso, ha intaccato le nostre istituzioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino, di migliorare nel rispetto della normativa comunitaria la competitività degli operatori pubblici e privati del comparto turistico italiano, di procedere nell'attuazione del più ampio decentramento amministrativo, adeguandolo alle esigenze dell'autonomia mediante forme di decentramento fiscale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, possono essere istituite case che svolgano attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I giochi d'azzardo possono essere tenuti o agevolati esclusivamente nelle case da gioco istituite ai sensi della presente legge.

## ART. 2.

*(Istituzione delle case da gioco).*

1. In ciascuna regione d'Italia possono essere istituite case da gioco.

2. L'istituzione della case da gioco è attuata secondo le seguenti fasi:

a) la gestione della casa da gioco è concessa secondo le modalità di cui all'articolo 4;

b) la giunta comunale predispone una richiesta di apertura della casa da gioco da inoltrare al consiglio regionale. Tale richiesta deve indicare la previsione di creazione di occupazione diretta, a tempo pieno, parziale e determinato, ed indotta, la capacità di accoglienza turistica del comune, nonché le informazioni acquisite sul gestore della casa da gioco durante il procedimento di concessione;

c) entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del comune, il consiglio regionale, dopo averne valutato la rispondenza ai requisiti indicati alla lettera b), delibera l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco;

d) la deliberazione del consiglio regionale è sottoposta al controllo della Commissione di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sentito il prefetto competente per territorio e gli organi di cui all'articolo 9;

e) entro un anno dalla definitiva autorizzazione la casa da gioco deve entrare in funzione.

3. Qualora la richiesta inoltrata dal comune non contenga le indicazioni di cui al comma 2, lettera b), il consiglio regionale può negare l'autorizzazione. Se il comune, entro trenta giorni, non integra la propria richiesta con le adeguate indicazioni, il consiglio regionale procede ad una nuova localizzazione della sede della casa da gioco.

4. Il consiglio regionale procede d'ufficio ad una nuova localizzazione della sede di casa da gioco quando non è rispettato il termine di cui al comma 2, lettera e).

### ART. 3.

*(Case da gioco stagionali).*

1. Il consiglio regionale, per motivi di opportunità economica e turistica, può deliberare l'apertura di case da gioco stagionali, nel numero massimo di due, situate in comuni diversi e mai aperte contemporaneamente, con obbligo per ciascuna di rendicontazione distinta e separata ai fini di cui agli articoli 7 e 8.

2. La presenza di due case da gioco stagionali esclude la possibilità di concedere l'autorizzazione per l'apertura di una casa da gioco permanente nella medesima regione.

3. In deroga al comma 2, è autorizzata l'apertura esclusivamente di una sola casa da gioco permanente e di un numero mas-

simo di due case da gioco stagionali nella medesima regione, per le regioni ad alta densità di popolazione ed a particolare attrazione turistica in cui già esista una casa da gioco regolarmente funzionante ed in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 4.

*(Gestione delle case da gioco).*

1. Il sindaco concede la gestione della casa da gioco alla società iscritta all'albo nazionale dei gestori delle case da gioco, di seguito denominato « albo », che ha fornito le migliori garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a tutela dei clienti della casa da gioco ed aliquote di imposta sull'utile lordo annuo che garantiscano il maggiore gettito fiscale stimato annuo, partendo dalle aliquote minime di cui all'articolo 7, comma 2.

2. I soggetti interessati alla gestione della casa da gioco sono quelli iscritti all'albo.

3. L'albo è istituito presso il Ministero dell'interno.

4. Per l'iscrizione all'albo si applica la normativa in materia di appalti di pubblici servizi, ed, in particolare, i criteri di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 della direttiva 92/50/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ai requisiti del soggetto gestore. Inoltre:

a) il gestore deve essere una società per azioni con sede legale in Italia, il cui capitale può essere sottoscritto anche da soggetti appartenenti ad altri Paesi membri dell'Unione europea;

b) nessuno degli azionisti può possedere una quota di capitale superiore al 15 per cento. Nel computo di tale quota sono considerati anche i familiari e i dipendenti che posseggano azioni;

c) nessuno può contemporaneamente possedere azioni in due o più società che gestiscono case da gioco;

d) è fatto divieto di partecipazione alla gestione di case da gioco ai soggetti a cui è stata vietata tale partecipazione sia nei Paesi membri dell'Unione europea che in altri Paesi. Il divieto si estende anche ai dipendenti di tali soggetti.

5. La concessione ha durata ventennale e non può essere ceduta né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

6. La stessa società può essere titolare esclusivamente di una sola concessione per la gestione di una casa da gioco permanente, oppure di non più di due concessioni per la gestione di due case da gioco stagionali situate nella medesima regione.

#### ART. 5.

*(Direzione e personale delle case da gioco).*

1. Il direttore ed i membri del comitato di direzione della casa da gioco devono godere dei diritti civili e politici, non devono aver riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti.

2. Il direttore ed i membri del comitato di direzione della casa da gioco non possono partecipare ai giochi sia direttamente che per interposta persona né ricevere una percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco.

3. Il direttore e i membri del comitato di direzione della casa da gioco sono responsabili penalmente ed amministrativamente per ogni infrazione commessa nella casa da gioco.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale impiegato nella casa da gioco.

5. La ripartizione delle mance tra il personale impiegato nella casa da gioco è regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dagli accordi aziendali. Gli azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione non possono partecipare alla ripartizione delle mance.

6. Il personale impiegato nella casa da gioco non può possedere azioni della società di gestione della casa da gioco di cui

è dipendente né azioni di altre società iscritte all'albo.

7. I servizi complementari a carattere artistico, culturale, sportivo, commerciale e di ristorazione resi nei locali della casa da gioco hanno obbligo di rendicontazione distinta e separata e possono essere gestiti da persone od imprese diverse dalla società titolare della concessione. Il comitato di direzione è responsabile della professionalità ed onorabilità dei soggetti che gestiscono tali servizi.

#### ART. 6.

*(Accesso alle case da gioco).*

1. Nelle case da gioco è vietato l'accesso ai minori di anni venticinque, ai militari in divisa ed ai soggetti condannati per reati associativi.

2. Il Ministro dell'interno può, altresì, vietare l'accesso alle case da gioco ai soggetti che mettono in pericolo il patrimonio familiare, su richiesta dei familiari stessi.

3. Il comitato di direzione della casa da gioco è tenuto a negare l'accesso alla casa da gioco qualora venga a conoscenza che le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che richiede l'accesso non sono tali da consentirgli il rischio del gioco, intendendosi per tali condizioni quelle che potrebbero compromettere la sopravvivenza stessa della persona.

4. Il comitato di direzione inoltre:

- a) stabilisce gli orari di accesso;
- b) fissa il prezzo dei biglietti d'ingresso;
- c) rende disponibile per i clienti della casa da gioco l'elenco dei giochi autorizzati e delle relative regole.

#### ART. 7.

*(Proventi delle case da gioco).*

1. L'utile lordo annuo è costituito dalle puntate riscosse da parte della casa da gioco e dalle somme corrisposte dai gio-

catori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso dell'anno fiscale, coincidente con l'anno solare, sottratte le vincite pagate dalla casa da gioco e le puntate sotto forma di gettoni non convertibili in denaro, distribuite dalla casa da gioco, dietro autorizzazione del Ministro delle finanze.

2. Le aliquote minime di imposta sull'utile lordo annuo sono ripartite secondo i seguenti scaglioni:

a) per i primi 100 milioni di lire italiane: 35 per cento;

b) per i successivi 100 milioni di lire italiane: 40 per cento;

c) per i successivi 100 milioni di lire italiane: 45 per cento;

d) per i successivi 100 milioni di lire italiane: 50 per cento;

e) per i successivi 200 milioni di lire italiane: 55 per cento;

f) per i successivi 400 milioni di lire italiane: 60 per cento;

g) per i successivi 500 milioni di lire italiane: 65 per cento;

h) per i successivi 1.000 milioni di lire italiane: 70 per cento;

i) per i successivi 1.500 milioni di lire italiane: 75 per cento;

l) per tutti gli importi successivi: 80 per cento.

#### ART. 8.

*(Ripartizione e destinazione degli utili erariali delle case da gioco).*

1. La quota corrispondente alla tassa per le concessioni governative relative all'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco, di cui all'articolo 6 della nuova tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, viene riservata in favore del



Ministero per i beni culturali e ambientali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per la protezione delle zone di particolare interesse ambientale, ed in favore del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la valorizzazione del patrimonio storico e scientifico nazionale, nonché per la ricerca applicata, in particolare per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno.

2. La quota restante di utile erariale è ripartita con le seguenti modalità:

*a)* metà alla regione, destinata alla tutela ed alla valorizzazione di parchi naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici e terme situati nel territorio regionale, finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale ed ambientale;

*b)* per un terzo alla provincia nella quale è ubicata la casa da gioco, destinata ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, per interventi localizzati nel territorio provinciale;

*c)* per un sesto al comune, destinata ai medesimi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, per interventi localizzati nel territorio comunale.

3. Le somme introitate sono iscritte in un apposito capitolo di entrata nei bilanci degli enti interessati. Qualora i capitoli di spesa destinati ai fini di cui ai commi 1 e 2 non contengono gli stanziamenti corrispondenti al capitolo di entrata, ovvero siano riportati residui passivi, la provincia in relazione al bilancio del comune, la regione in relazione al bilancio della provincia, lo Stato in relazione al bilancio della regione, possono acquisire nell'anno finanziario successivo l'intera quota percentuale corrispondente allo stanziamento che è stato destinato ad altri fini e fino alla metà della quota percentuale corrispondente alla somma contabilizzata nel conto dei residui passivi.

4. Il vincolo di destinazione permane anche quando, ai sensi del comma 3, è modificata la ripartizione dei proventi.

## ART. 9.

*(Controlli).*

1. Nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121, è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per tutti i controlli previsti ai sensi della presente legge nelle case da gioco e negli ippodromi.

3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro le attività criminose legate al gioco d'azzardo autorizzato e clandestino, la direzione centrale di cui al comma 1, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e prelevando attrezzature per fini di indagine ed accertamento;

b) verifica il regolare svolgimento dei giochi autorizzati;

c) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo la professionalità ed onorabilità di tutti i soci e amministratori richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

d) svolge inchieste per conto e nell'interesse dei gestori delle case da gioco, dei professionisti delle corse, nonché ai fini dell'esclusione ovvero riammissione dei giocatori;

e) effettua accertamenti fiscali su tutti i soci ed amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sulla direzione e sul personale impiegato nelle case da gioco, sui soggetti che gestiscono i servizi com-

plementari di cui all'articolo 5, comma 7, nonché su tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco e nell'attività di scommessa negli ippodromi;

f) reprime le infrazioni commesse dai giocatori, le frodi dei dipendenti di case da gioco con o senza complicità dei giocatori, le irregolarità da parte dei dipendenti di case da gioco relative alla distrazione, diminuzione e sottovalutazione fraudolenta degli incassi.

4. Il nucleo speciale di polizia ha libero accesso presso tutte le case da gioco e gli ippodromi ed a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario per le indagini.

5. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

6. Con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla definizione della dotazione organica e delle attrezzature iniziali di supporto della direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

7. Gli appartenenti alla direzione centrale ed al nucleo speciale di polizia di cui ai commi 1 e 2 ed i loro familiari non possono detenere azioni di società iscritte all'albo, né possono avere rapporti di parentela fino al sesto grado, di coniugio e di affinità con amministratori di società iscritte all'albo e con la direzione ed il personale impiegato nelle case da gioco e negli ippodromi.

#### ART. 10.

*(Norme valutarie).*

1. Sono vietati i prestiti in denaro ai giocatori a qualunque titolo, da parte della direzione e del personale impiegato nella casa da gioco.

2. Sono vietati i prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque, all'interno della casa da gioco.

3. Al fine di impedire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, le case da gioco che cambiano dei mezzi di pagamento con gettoni, o che accettano gettoni di altre case da gioco, sono tenute a registrare il nome, l'indirizzo e gli estremi del documento d'identità dei giocatori che cambiano od utilizzano gettoni per un valore superiore ai 2 milioni di lire.

#### ART. 11.

*(Case da gioco su navi).*

1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: « oltre lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez » sono sostituite dalle seguenti: « fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri ».

2. Per l'esercizio e la gestione della case da gioco sulle navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che le rilascia, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Con contratto stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco sono determinati la disciplina normativa ed il trattamento economico del personale delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana.

#### ART. 12.

*(Disposizioni finali).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i tipi di gioco e le relative regole autorizzati all'interno delle case da gioco. Decorso inutilmente tale termine, provvede il consiglio regionale entro novanta giorni.

2. La chiusura delle case da gioco è stabilita dal Ministro dell'interno, con pro-

prio decreto, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge.

3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, *Saint-Vincent* e Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto di quanto da essa disposto.

4. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

